

Schema di Disciplinare

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE DEL S.I.I. AI SENSI DELL'ART. 158-bis DEL D.LGS. 152/06

Premessa

Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, poi convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che è intervenuto in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) introducendo l'art. 158-bis nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., reca quale oggetto del provvedimento *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*.

La ratio della norma è quella di consentire una più rapida ed efficace realizzazione degli interventi necessari a garantire una più efficace erogazione del S.I.I., anche in considerazione degli impegni necessari al rispetto della Direttiva 91/271/CEE ed al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia di collettamento e depurazione delle acque.

In particolare, l'art. 158-bis del d.lgs. 152/06 (d'ora in avanti “art. 158bis”) *“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante”* dispone che:

“1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo”.

Ciò posto, il presente Disciplinare ha lo scopo di definire modalità applicative dell'art. 158-bis tali da assicurare effettivi benefici in termini temporali per l'approvazione dei progetti delle opere del S.I.I., attraverso l'impiego degli strumenti di semplificazione procedimentale ivi previsti, tenendo conto del contesto gestionale del S.I.I. che caratterizza il territorio della Campania, secondo quanto emerge dal “Preliminare di Piano d'Ambito” di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo del 13 dicembre 2019.

Articolo 1. Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure di approvazione, da parte dell'Ente Idrico Campano secondo quanto previsto dall'art. 158bis del d.lgs. 152/2006, dei Progetti Definitivi

ricompresi o da ricomprendere negli atti di programmazione degli interventi di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito.

Il procedimento amministrativo di cui all'art. 158-bis è attivato dall'Ente Idrico Campano, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione di tutti i progetti delle opere e delle infrastrutture del S.I.I. la cui realizzazione sia di competenza dei gestori strutturati operanti in Regione Campania ovvero dei Comuni quali gestori in economia del S.I.I. o di suoi singoli segmenti (di seguito tutti indicati come Soggetti Proponenti), ad eccezione dei casi di esclusione contemplati dal successivo art. 2.

Articolo 2. Individuazione delle modalità di approvazione degli interventi

L'attività volta al conseguimento delle diverse autorizzazioni, assensi, nulla-osta e pareri necessari all'esecuzione degli interventi riferibili al servizio idrico integrato, deve essere sempre condotta nel rispetto delle prerogative dell'Ente Idrico Campano - quale Ente di Governo dell'Ambito - e con l'obiettivo di assicurare snellezza dei procedimenti e la effettiva riduzione dei tempi occorrenti per l'approvazione dei relativi progetti.

In particolare, il procedimento previsto dall'art. 158bis e la conseguente approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato Esecutivo dell'EIC sono imprescindibili nei casi in cui l'intervento proposto comporti:

- varianti agli strumenti urbanistici;
- incidenza territoriale su ambiti sovracomunali;
- costi di gestione delle opere realizzate di particolare significatività in riferimento alle soluzioni tecnologiche adottate o ai consumi energetici previsti;
- procedure espropriative;
- riqualificazione di impianti esistenti con modifiche dei cicli di processo;
- nuovi impianti di depurazione o trattamento delle acque;
- nuovi collettori intercomunali di fognatura o di adduzione delle risorse idriche;
- opere di elevata complessità tecnologica.

È possibile per il soggetto proponente pervenire all'approvazione del progetto secondo le procedure ordinariamente previste per la realizzazione delle opere pubbliche nei casi in cui l'intervento proposto riguardi interventi di manutenzione, ampliamento, ripristino e/o completamento di infrastrutture lineari esistenti localizzate nel territorio di un unico comune, ampliamento di edifici di pertinenza di impianti esistenti e similari; in tali ipotesi, il soggetto proponente dovrà comunque acquisire il preventivo parere in ordine alla coerenza dell'intervento proposto con i vigenti strumenti di pianificazione del S.I.I., da parte dei competenti uffici dell'EIC e del gestore del Servizio Idrico Integrato ove individuato e diverso dal soggetto proponente.

Si prescinde sempre dall'attivazione del procedimento di cui all'art. 158 bis per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 157 del D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la necessità del parere di compatibilità con gli strumenti di pianificazione di competenza dell'EIC e della convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione d'uso.

E' fatta salva la possibilità di procedere, su iniziativa dell'EIC o del soggetto procedente, ad una diversa qualificazione dell'intervento rispetto a quanto sopra riportato, qualora da una verifica puntuale del progetto emerga il coinvolgimento di un elevato numero di enti e/o una elevata complessità dell'intervento tali da rendere opportuno il ricorso al modulo procedimentale della

conferenza di servizi prevista dall'art. 158 bis per la riduzione dei tempi di approvazione del progetto.

3. Iter di approvazione dei Progetti Definitivi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/06.

L'iter di approvazione dei Progetti Definitivi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/06 si articola attraverso le seguenti fasi:

A. Fase preliminare e avvio del procedimento

Prima della presentazione della domanda di approvazione del progetto definitivo, il Soggetto proponente invia all'EIC formale richiesta di autorizzazione all'attivazione del procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 158 bis, allegando il progetto (di norma il progetto definitivo) e l'esplicita dichiarazione di conformità, ovvero non conformità, urbanistica.

Il Direttore dell'EIC, dopo aver verificato in via preliminare la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione relativi al SII vigenti di competenza dell'EIC e la sostenibilità economica dell'intervento autorizza il soggetto proponente ad avviare il procedimento ex art. 158 bis mediante invio dell'avviso ai privati contro-interessati. Il soggetto proponente, inoltre, provvede alla raccolta delle eventuali osservazioni formulate dai privati che intervengono nel procedimento e formula le relative controdeduzioni.

Nel caso in cui non esista la conformità urbanistica, il Gestore nell'avviso ai privati dovrà comunicare anche che l'approvazione del progetto costituisce variante al piano urbanistico, ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006.

B. Fase di presentazione del progetto definitivo e richiesta di approvazione

Una volta acquisite le osservazioni dei privati e formulate le relative controdeduzioni, il Soggetto proponente provvede alla formalizzazione della effettiva istanza di approvazione del progetto definitivo, corredata dei dati e dei documenti che seguono:

- a. estremi identificativi dell'intervento;
- b. elenco documentazione presentata;
- c. una copia cartacea sottoscritta e due copie digitali del progetto, complete di tutti gli elaborati prescritti dalla normativa vigente per il livello definitivo di progettazione;
- d. dichiarazione di conformità, ovvero non conformità, agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
- e. certificazione del responsabile del procedimento (RUP) o altro soggetto analogo, ai sensi delle disposizioni del vigente codice degli appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), attestante la verifica condotta sulla documentazione presentata.
- f. elenco dei soggetti da invitare in conferenza di servizi con riferimento ai pareri da ottenere e agli elaborati di dettaglio eventualmente funzionali all'espressione di tali pareri;
- g. attestazione in merito alla conformità urbanistica dell'opera da realizzare ed indicazione circa i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici oltre ad eventuali altri pareri da acquisire ed interferenze specifiche;
- h. certificazione del responsabile del procedimento (RUP) o altro soggetto incaricato,

attestante la regolarità dell'avvio del procedimento ai privati con allegata comunicazione di avvio del procedimento, osservazioni pervenute e controdeduzioni formulate.

C. Nomina del RdP dell'EIC e Verifiche preventive all'indizione della Conferenza di Servizi

Il Direttore dell'EIC, ricevuta la richiesta di approvazione del progetto definitivo da parte del Soggetto proponente, nomina il RdP interno all'Ente, il quale procede tempestivamente alla verifica della procedibilità della richiesta, in termini di:

- coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti di competenza dell'EIC e sostenibilità economica dell'intervento;
- eventuale conformità urbanistica dell'area di intervento;
- completezza della documentazione fornita a supporto della richiesta del Soggetto proponente, che dovrà essere conforme in via generale a quanto definito dal vigente codice degli appalti (D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii.) per la progettazione di livello definitivo;
- la presenza delle attestazioni e certificazioni richieste al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o figure analoghe in relazione alla verifica preventiva della progettazione e della documentazione presentata e alla regolarità dell'avvio del procedimento nei confronti dei privati, con allegati i connessi documenti (osservazioni e controdeduzioni).

Laddove la documentazione non sia completa, il RdP invierà specifica richiesta di integrazioni al Soggetto, che dovrà provvedere a tanto entro il termine all'uopo assegnato.

D. Conferenza di servizi e conclusione del procedimento

Successivamente alla verifica positiva operata dal RdP sulla documentazione trasmessa dal soggetto proponente, il Presidente dell'EIC indice e convoca la conferenza di servizi, di norma in modalità sincrona, prevista dall'art. 158 bis, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 14 e ss della L.n. 241/1990. La documentazione progettuale è messa a disposizione dei soggetti convocati in formato digitale in apposita sezione ad accesso riservato del sito internet istituzionale dell'EIC.

I lavori della conferenza sono presieduti dal Presidente o suo delegato il quale con il supporto del RdP redige il verbale della stessa, valutando se chiudere la conferenza alla prima seduta ovvero convocare eventuali altre riunioni, in ragione delle criticità che possano emergere nel corso dei lavori.

Alla conclusione dei lavori della conferenza, nel caso di conclusione positiva, è dato atto che *“valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, sarà adottato da parte del Comitato Esecutivo dell'EIC il provvedimento motivato di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90”*. Viene inoltre dato atto che con il provvedimento finale di competenza del Comitato Esecutivo dell'EIC, ai sensi dell'art. 158- bis del D.lgs. 152/2006, sarà dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità e se del caso apposto il vincolo preordinato all'esproprio e/o disposta la variante

urbanistica e dato per acquisito il titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera.

Il RdP, predisposta la relazione conclusiva del procedimento istruttorio, cui sono allegati i verbali, i pareri acquisiti e gli elaborati di progetto, e, di prassi, il provvedimento di verifica/validazione del progetto di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 pervenuto dal soggetto proponente, trasmette il tutto al Presidente dell'EIC per l'adozione, da parte del Comitato Esecutivo, del provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo ed eventuali provvedimenti connessi, entro i termini di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990.

Il provvedimento finale di approvazione del progetto costituisce ad ogni effetto aggiornamento, in parte qua, dei vigenti strumenti di pianificazione del S.I.I..

Restano fermi i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'art. 14-quinquies della L. 241/1990.

Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'EIC adotterà, entro i medesimi termini di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi.